

# CAPITOLATO DI AFFITTO PROPRIETA' COMUNALI DI CARCOFORO

## ART. 1

Il Comune di Carcoforo affitta l' alpeggio denominato **Cilet / D'Jacèt**, con decorrenza **1° maggio 2018 e per 6 (sei) anni fino al 31 dicembre 2023**, per le quote di proprietà comunale nonché per tutte le altre quote concesse al Comune.

## ART. 2

L'affitto consta di prati e pascoli, siti nel Comune di Carcoforo, per una superficie complessiva di **149 ettari 0 are 43 centiare** (149043) e constano, altresì, di **6 fabbricati rurali** (5 presso l'alpe Cilet e uno all'alpe D'Jacèt).

La superficie di **pascolo effettivo e' di circa 53 Ha.** per **UBA 21** come desumibile dalla D.G.R. 03/06/2015 n.22/1510.

## ART. 3

L'aggiudicazione dell'affitto avrà luogo con asta pubblica che si terrà presso gli uffici convenzionati di Alto Sermenza, mediante valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa da parte di Commissione Giudicatrice sulla base dei seguenti elementi:

- a) offerta economica. Canone a base d'asta al di sotto della quale non verranno accettate offerte: € **1.600,00**. Punteggio massimo attribuibile **35 punti**, all'offerta migliore. I punteggi alle altre offerte verranno attribuiti proporzionalmente, con arrotondamento all'unità inferiore per frazione inferiore a 0,50, all'unità superiore per frazione superiore a 0,50.

*Esempio:*

*Tizio offre 2.000,00 punteggio attribuito 20 punti*

*Caio offre 1.800,00 punteggio così calcolato:*

$$2.000 : 35 = 1.800 : x$$

$$x = \frac{35 * 1.800}{2.000} \quad x = 31,5 \text{ punteggio attribuito} = 31$$

- b) nr. bovini (o equivalenti ovi/caprini) destinati alla mungitura per la caseificazione in nr. pari alle UBA disponibili: punteggio massimo attribuibile **25 punti**. In proporzione su 25 punti per 21 UBA per carichi di animali destinati alla mungitura per caseificazione, inferiori al massimo consentito. Verranno escluse offerte per monticazioni superiori al limite di carico dell'alpeggio di 21 UBA.

Il carico espresso U.B.A. e così determinabile:

- 1 vacca = 1 U.B.A.
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- 1 manzetta/torello (>1 anno<2 anni)= 0,6 U.B.A.
- 1 vitello/vitella (<1 anno)= 0,4 U.B.A.
- 1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- 1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- 1 pecora /montone = 0,15 U.B.A.
- 1 capra/ariete = 0,15 U.B.A.
- 1 agnello/capretto = 0,05 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte e' accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

La quota di UBA non destinate alla mungitura con caseificazione non potranno essere superiori al 25% delle UBA monticate. **Almeno il 75% delle UBA monticate dovranno essere di animali destinati alla mungitura con caseificazione.**

**La quota di UBA monticati dovrà essere almeno per il 70% di bovini.**

Gli animali non destinati alla mungitura per la caseificazione attribuiscono punteggio: pari a "0" (zero).

I punteggi alle offerte verranno attribuiti proporzionalmente, con arrotondamento all'unità inferiore per frazione pari o inferiore a 0,50, all'unità superiore per frazione superiore a 0,50.

Esempio:

Tizio garantisce la monticazione di 21 UBA punteggio attribuito 25 punti  
Caio garantisce la monticazione di 15 UBA punteggio così calcolato:

$$21: 25 = 15 : x$$

$$x = \frac{25 * 15}{21} \quad x = 17,85 \quad \text{punteggio attribuito} = 18$$

- c) Monticazione di esemplari di razza autoctona e/o ad alta rusticità. Punteggio massimo attribuibile **25 punti**, all'offerta con UBA pari alle UBA disponibili (21).

I punteggi alle offerte verranno attribuiti proporzionalmente, con arrotondamento all'unità inferiore per frazione pari o inferiore a 0,50, all'unità superiore per frazione superiore a 0,50.

Non potranno essere monticati animali non di razza autoctona e ad alta rusticità superiori al 25% delle UBA. **Almeno il 75% delle UBA monticate dovranno essere di animali di razza autoctona e ad alta rusticità.**

**La quota di UBA monticati dovrà essere almeno per il 70% di bovini.**

- d) **Punti 15** per attestazioni/riconoscimenti/certificazioni ottenuti nel settore della qualità, della gestione agro-pastorale in particolare riferita all'ambito montano.

Si ritiene che il punteggio minimo raggiungibile da ogni offerente, a garanzia della corretta utilizzazione dell'alpeggio, sia di almeno **50 punti**. Se il piano descrittivo della modalità di conduzione, valutato in base ai punti b + c, non otterrà almeno **30 punti**, l'offerta non sarà ritenuta adeguata e, pertanto, esclusa.

- in caso di parità titolo di preferenza per impresa, cooperativa, associazione temporanea a conduzione da parte di piccolo imprenditore, così come definito dall'art. 4-bis del D.lgs. 18/05/2001, n. 228: "ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni".
- in caso di ulteriore parità di età si darà preferenza al sesso femminile.

Possono partecipare alla gara:

- 1) Imprese agricole condotte da coltivatori diretti singoli o associati e/o imprenditori agricoli professionisti singoli o associati

- 2) Le cooperative agricole
- 3) Associazioni temporanee di scopo costituite dai soggetti di cui al punto 1; in quest'ultimo caso i soggetti dell'associazione prima della presentazione dell'offerta devono aver conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza risultante da scrittura privata ad uno di essi che coinciderà con il soggetto che gestirà i rapporti con l'ente proprietario. La durata dell'associazione dovrà essere almeno pari alla durata del periodo di affitto, copia della scrittura privata dovrà essere allegata alla domanda.

**Tutti coloro che intendono partecipare dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura contenente la seguente documentazione:**

- 1) Certificato o dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione alla propria associazione di categoria con gli estremi di iscrizione.
- 2) Dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a rispettare ed accettare tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente bando ed in particolare il formale impegno a caseificare in alpeggio e a far pascolare unità di bestiame bovino, ovino e caprino secondo i carichi previsti dai piani di gestione che per l'alpe in oggetto sono di **21 UBA**, con l'obbligo del rispetto del piano di gestione previsto dal Comune stesso, nonché a sottoscrivere il "codice etico del caricatore d'alpe", allegato al presente capitolato.

Dichiarazione dell'offerta economica

Dichiarazione delle le unità, specie, razza di bestiame che intende monticare

Dichiarazione di quali e quanti animali sono destinati alla mungitura.

Dichiarazione di aver preso conoscenza dei luoghi e delle strutture oggetto dell'affitto, nonché di tutte le eventuali circostanze generali e particolari che possono aver influito sul prezzo offerto.

Dichiarazione che l'impresa individuale o collettiva non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data della gara.

Dichiarazione che l'impresa è in regola in materia di imposte tasse e contributi e che è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali.

Dichiarazione di assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure previste dalla legge 575/1965 e ss.mm. (legge antimafia).

Dichiarazione della collocazione della stalla di svernamento

Dichiarazione di eventuali attestazioni/riconoscimenti/certificazioni ottenuti nel settore della qualità, della gestione agro-pastorale in particolare riferita all'ambito montano

Dichiarazione di avvenuto rispetto nei dieci anni antecedenti la data della gara di capitolati di appalto e/o schemi di buone pratiche gestionali nell'affitto di terreni e proprietà agricole del Comune di Carcoforo e/o di altri Enti pubblici

Dichiarazione di inesistenza di debiti pregressi nei confronti del Comune di Carcoforo, accertabili d'ufficio dal Comune stesso.

La mancanza anche di una sola dichiarazione di cui ai punti 1 e 2 è causa di non ammissione.

Esclusioni. Esclusioni. Il concorrente verrà escluso, oltre nel caso in cui la candidatura non contenga anche una sola dichiarazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, nel caso di sussistenza anche di una sola delle condizioni di seguito elencate:

- a) Nel caso di partecipante che non abbia rispettato capitolati di appalto e/o schemi di buone pratiche gestionali per l'affitto di terreni/proprietà del Comune di Carcoforo nei

precedenti 10 anni o equiparabili contestazioni da parte di altri Comuni dei quali abbia affittato terreni/proprietà nei 10 anni precedenti. A tal fine il partecipante dovrà dichiarare in forma scritta allegando alla domanda di aver gestito/rispettato eventuali capitolati di affitto di proprietà pubbliche nei precedenti 10 anni. L'Amministrazione si riserva facoltà di verificare presso gli eventuali Comuni terzi citati.

- b) Nel caso di partecipante nei cui confronti è in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure previste dalla legge 575/1965 e ss.mm. (legge antimafia).
- c) Nel caso in cui il partecipante non sia in regola in materia di imposte e tasse, verificabili presso l'Agenzia delle Entrate.
- d) Nel caso in cui il partecipante non sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali previsti dalla legge, verificabili dall'Inps, Inail e/o corrispondenti istituti competenti in materia.
- e) Nel caso in cui il partecipante si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali.
- f) Sussistenza di stato di liquidazione o fallimento, con mancanza di presentazione di domanda di concordato.

Tutte le spese attinenti il contratto e la registrazione saranno a carico dell'affittuario.

E' escluso il diritto di prelazione (art 4 bis comma 2 della Legge 3 maggio 1982 n. 203).

#### **ART. 4**

**Il canone annuo minimo base stabilito dal Comune è pari a € 1.600,00**, applicando il contratto di affitto in deroga ai sensi dell'art. 45 della Legge n° 203 del 03/05/1982 con l'assistenza di associazione di categoria.

E' obbligatoria la trasformazione del latte direttamente in alpeggio (caseificazione) ed il rispetto delle quote del 75% e del 70% delle UBA monticate di cui ai punti *b* e *c* dell'art. 3.

È prevista la costituzione di cauzione definitiva di € **1.000,00** (mille,00), da prestarsi entro il giorno di sottoscrizione del contratto, nelle forme previste dall'avviso d'asta.

Se a seguito dei controlli casuali (vedi art. 24) si riscontrerà il non rispetto delle norme e delle indicazioni stabilite dai sopracitati documenti l'Amministrazione comunale avrà diritto a non restituire tutta o parte della cauzione costituita.

#### **ART. 5**

Compite le formalità d'asta ed aggiudicato il lotto l'affittuario sarà vincolato nei confronti dell'Ente appaltante e dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione a pena di decadenza e di perdita del deposito cauzionale di cui all'art. 4.

#### **ART. 6**

L'affitto stabilito dovrà essere pagato alla Tesoreria Comunale entro il 30 aprile di ogni anno.

#### **ART. 7**

Il Comune ha facoltà di recessione se l'affittuario non adempie correttamente agli impegni di corretta gestione concordati .

Nel caso che il territorio dell'Alpe fosse situato in comprensorio di bonifica agraria o montana o in

bacini montani nei quali siano in corso lavori di sistemazione idraulico forestale, al Comune resta la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di almeno due mesi.

#### **ART. 8**

L'affittuario è tenuto ad assicurare i fabbricati per il periodo di utilizzo contro il danno da incendi presso una società di Assicurazione depositando copia del contratto presso il Comune di Carcoforo.

#### **ART. 9**

L'affittuario potrà servirsi dei fabbricati esistenti garantendone la manutenzione ordinaria unitamente a quella degli acquedotti e dei manufatti in genere che è a suo esclusivo carico.

Gli edifici dovranno essere tenuti nel massimo ordine, le canalette di conduzione dell'acqua dovranno essere lasciate in secco durante l'inverno; prima dell'inverno anche i serbatoi, le condutture idrauliche e gli abbeveratoi dovranno essere svuotati al fine di prevenire i danni del gelo. Il Sindaco può ordinare all'allevatore l'esecuzione dei lavori necessari entro un termine perentorio; in caso di inosservanza potrà farli eseguire d'ufficio in danno del conduttore.

Qualunque lavoro che esuli dall'ordinaria manutenzione deve essere eseguito e con concordato previo consenso dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 10**

Alla fine del contratto l'Amministrazione Comunale determinerà eventuali crediti o debiti del Conduttore; l'atto di riconsegna degli alpeggi all'ente pubblico coinciderà con l'atto di consegna al nuovo affittuario e avrà ugualmente luogo e valore anche in assenza dell'affittuario cessante debitamente avvertito.

#### **ART. 11**

È vietata l'asportazione, dagli alpeggi, di letame, cenere e di qualunque sostanza concimante.

Entro la fine della stagione pascoliva: eseguire lo spargimento di liquami e/o letame accumulati prioritariamente, in modo uniforme all'interno delle aree (facies oligotrofiche) definite nei piani di gestione.

#### **ART. 12**

Il Comune si riserva di introdurre miglioramenti ai manufatti senza che il fatto debba dar luogo a diritto di compenso all'affittuario per eventuali disagi durante l'esecuzione dei lavori eventuali.

#### **ART. 13**

L'affitto riguarda il pascolo, escluse le piante legnose.

L'affittuario potrà richiedere al Comune, secondo le norme prescritte dai regolamenti forestali, l'assegnazione nei boschi dell'alpe, delle piante necessarie per la riparazione degli edifici annessi all'alpe stesso.

Per la provvista di legna da ardere si potrà usufruire del legname derivante dall'estirpazione dei cespugli (ontano verde) e degli arbusti invadenti e della legna secca presente nei boschi degli alpeggi. Il Comune resta esonerato dall'obbligo di qualunque indennizzo nel caso in cui, per qualunque motivo, dovesse venir limitata, per disposizione dell'autorità forestale, la raccolta di legname da ardere e da opera.

#### **ART. 14**

Il Comune proprietario dei boschi e delle piante comprese negli alpeggi potrà procedere con regolare approvazione alla loro utilizzazione senza che l'affittuario possa pretendere compensi di sorta anche se per tale utilizzazione venisse a diminuire la superficie pascolabile.

#### **ART. 15**

Il bestiame non potrà essere monticato se non sarà dichiarato idoneo a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e sanitaria.

È vietato monticare animali affetti da malattie contagiose di qualsiasi genere che possano causare sviluppo di malattie all'alpe sia al bestiame domestico che alla fauna selvatica. L'affittuario è obbligato a denunciare al Sindaco il fatto e a compiere subito ciò che gli viene prescritto dall'Autorità in materia.

#### **ART. 16**

È fatto obbligo all'affittuario di costruire e mantenere delle barriere stabili in legno di protezione alle opere di presa dell'acqua, alle concimaie ed ai tetti controterra, per evitare l'accesso al bestiame.

#### **ART. 17**

Ogni giorno si dovranno sgomberare le stalle dal letame e ripulire il suolo delle poste.

Il bestiame, condotto secondo la tecnica del pascolamento turnato, potrà essere lasciato sul pascolo con un'opportuna rotazione delle aree della stabulazione per evitare accumuli di deiezioni.

Gestione dei carichi animali: il numero dei capi mantenibile sui pascoli sarà funzione dei carichi sostenibili dai diversi tipi di vegetazione presenti.

Per la notte gli animali lasciati sul pascolo (con la tecnica del pascolamento turnato) dovranno essere rinchiusi in opportuni recinti.

I recinti di cui sopra non potranno insistere su sentieri di pubblica fruizione (sentieri CAI, percorsi tematici individuati, sentieri comunali ed interpoderali,).

Nelle fasi di pascolamento dovrà essere sempre garantita la fruizione della rete sentieristica insistente sugli alpeggi da parte degli escursionisti; la posa di eventuali reti elettrificate non dovrà includere sentieri.

L'eventuale presenza di cani da guardiania a greggi e/o mandrie dovrà sempre avere la presenza di un conduttore a meno che gli stessi siano rinchiusi in opportuno recinto unitamente alla mandria o al gregge.

#### **ART. 18**

Miglioramenti a carico dell'affittuario: spietramento, decespugliamento, contrasto di flora ammoniacale e felci.

Spietramento: raccogliere le pietre che risultano movibili, ammassandole nel minore numero di cumuli possibile oppure riempiendo buche o avvallamenti.

Limitazione delle specie arbustive:

- pascolamento caratterizzato da concentrazione dei carichi animali;
- decespugliamento, in estate, procedendo al taglio sotto il colletto.

Contrasto della flora nitrofila (ortiche, romici ecc.):

- evitare l'accumulo di fertilità (concentrazione delle deiezioni) utilizzando la

tecnica del pascolamento turnato con il riposo degli animali sul pascolo;

- sfalci ripetuti con asportazione del materiale;

Contrasto delle felci:

- pascolamento ad inizio stagione, facendo permanere gli animali fino ad apertura delle foglie.

L'affittuario si assume l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria ai sentieri di accesso all'alpeggio.

### **ART. 19**

Miglioramento della distribuzione delle deiezioni:

- a fine stagione disperdere i liquami derivanti da deiezioni stalline su porzioni di cotico differenti con la tecnica della fertirrigazione e con il trasporto (eventuale nelle aree non coperte da pernotta di animali con la tecnica del pascolamento turnato) a monte delle stalle;
- evitare la concentrazione delle deiezioni utilizzando la tecnica del pascolamento turnato con il riposo degli animali sul pascolo, l'area di pernotta dovrà essere utilizzata per un massimo tre notti nella stagione di monticazione;
- utilizzare mungitrici mobili variando il luogo dell'operazione o cambiare i luoghi di mungitura;
- dislocare i punti sale, spostandoli a rotazione, in corrispondenza delle aree di pascolo in cui la vegetazione risulta più povera e degradata;
- per l'abbeveratura degli animali al pascolo eventualmente utilizzare apposite vaschette (per gli ovi-caprini) e tazzette (per i bovini) ad integrazione dei punti di abbeverata naturale.

### **ART. 20**

In funzione delle differenze di crescita dell'erba per effetto della composizione vegetazionale, altitudine ed esposizione, si procederà al pascolamento turnato delle differenti porzioni del pascolo a precocità differenziale.

L'affittuario ha l'obbligo di regolare razionalmente il pascolo in modo che l'erba non venga sciupata e si mantenga integro e continuo il cotico erboso.

È buona e preferibile regola di conduzione, mantenere a pascolo l'attuale superficie dell'alpeggio e migliorarla piuttosto che ampliare l'area di pascolamento a scapito della qualità dell'erba.

### **ART. 21**

L'epoca della monticazione, salvo eventuali riduzioni per particolari eventi meteorici, interesserà il periodo da inizio giugno a metà settembre; alle quote maggiori di 2000/2200 m s.l.m., destinate all'eventuale pascolo ovi-caprino, la stagione di pascolo sarà ridotta, da metà luglio a metà settembre.

Eventuali anticipi del periodo di pascolamento o prolungamento della permanenza in alpeggio sono comunque ben accetti dall'Amministrazione Comunale, purché nel rispetto del carico proponibile.

### **ART. 22**

L'affittuario è tenuto ad aderire alle iniziative volte alla riqualificazione del formaggio d'alpe "summerhäis" avviate dall'amministrazione comunale in collaborazione anche con altri enti e organizzazioni esterne.

L'affittuario su indicazione dell'amministrazione comunale è inoltre obbligato a prendere parte a corsi di formazione inerenti la gestione agrosilvopastorale del territorio promossi da organismi accreditati.

### **ART. 23**

L'affittuario non può subaffittare quanto oggetto del presente contratto senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale di Carcoforo.

### **ART. 24**

Per i danni recati agli alpeggi e nelle località adiacenti la responsabilità ricade sull'affittuario, a meno che questi non ne sappia indicare, con precisione, gli autori.

Tale responsabilità viene assunta dall'affittuario anche per tutte le persone che agiscono per conto suo nella custodia degli animali ed in qualsiasi altra contingenza.

I danni arrecati alla viabilità di accesso all'alpeggio dovranno essere riparati a spese dell'affittuario, pena la mancata restituzione della cauzione depositata.

### **ART. 25**

L'Amministrazione Comunale di Carcoforo si riserva la facoltà di effettuare periodicamente sopralluoghi casuali per verificare le modalità gestionali e lo stato di conservazione dei fabbricati, acquedotti, pascoli, degli alpeggi.

Constatata l'eventuale inosservanza degli obblighi sopra indicati, riferirà all'Amministrazione Comunale per i provvedimenti da adottare.

L'affittuario si presta a ogni possibile collaborazione in caso di studi, ricerche o cooperazione con Istituti di ricerca o singoli ricercatori.

### **ART. 26**

L'affitto è concesso ed accettato con osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, e modalità del presente capitolato.

Nel caso di inadempienze ripetute è facoltà dell'Amministrazione rescindere il contratto d'affitto senza che l'affittuario possa rivendicare diritto alcuno.

### **ART. 27**

Eventuali contestazioni di qualunque sorta nei riguardi dell'affittanza tra il Comune e gli affittuari saranno deferite inappellabilmente all'Arbitrato del Servizio Decentrato dell'Agricoltura di Vercelli della Regione Piemonte (Ai sensi del disposto Art. 46 della Legge 203/82).

### **ART. 28**

Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto sono a carico dell'affittuario compresa la registrazione di Legge.



## Codice etico del caricatore d'alpe

Il sottoscritto ....., nato a.....

il.....residente a.....

consapevole di svolgere nella mia attività di caricatore d'alpe un ruolo importante e delicato per l'ecologia, l'economia e la cultura del territorio, condivido e faccio mia l'istanza di sostenibilità che sempre deve accompagnare l'uso delle risorse della natura, istanza espressa nel concetto che la terra non ci è data in eredità dai nostri padri, ma in prestito dai nostri figli.

Mi impegno pertanto, per quanto nelle mie possibilità, ad assumere nel mio operare quel senso del limite imposto dalla finitezza delle risorse e dalla responsabilità nei confronti delle generazioni future, ma anche dalla riverenza nei riguardi di coloro che a prezzo di immani fatiche ci hanno trasmesso uno straordinario patrimonio di beni materiali e immateriali.

Al tale scopo mi impegno a rispettare, nella gestione degli animali e nella conduzione del pascolo, quanto segue:

1. Utilizzare animali adatti al pascolo, con appropriate caratteristiche morfologiche e funzionali, idonea rusticità ed equilibrata produttività, privilegiando specie, razze e tipi genetici autoctoni.
2. Adottare carichi complessivi e istantanei confacenti alle potenzialità foraggere dei pascoli, evitando per quanto possibile fenomeni di sottocarico o sovraccarico pregiudizievoli per l'integrità dei cotici.
3. Valorizzare appieno le prerogative nutritive dei pascoli, riducendo al minimo il ricorso ad integrazioni con alimenti alloctoni, specialmente concentrati.
4. Applicare sistemi di pascolamento controllato, che permettano la conservazione o il miglioramento degli assetti floristici dei cotici e della fertilità dei suoli, la salvaguardia delle zone di interesse naturalistico (zone umide, torbiere, zone di riproduzione della fauna selvatica) e una convivenza esente da rischi con la fauna selvatica.
5. Effettuare i necessari interventi di manutenzione dei cotici: spargimento delle deiezioni, sfalcio e raccolta del materiale residuale, controllo meccanico delle infestanti, spietramenti e regimazione delle acque.
6. Avere cura del benessere degli animali, controllandone con assiduità lo stato sanitario e assicurando loro la disponibilità di acqua e un buona alimentazione, da ricercare anzitutto con una scelta oculata dei soggetti (punto 1) e una corretta gestione del pascolamento (punti 2 e 4).
7. Tutelare la qualità e tipicità delle produzioni attraverso la combinazione di animali autoctoni, diete composte esclusivamente o in larga parte di pascolo e tecnologie tradizionali o largamente riferibili ad esse.

Data e firma